



Venezia, 24/10/2012

Prot. n° 27/2012

**Spett.**

Direttore Generale - Franco Picco  
Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti  
Regione Lombardia  
email: franco\_picco@regione.lombardia.it

Direttore Generale - Giorgio Lampugnani  
CESTEC  
cestec@cestec.it

al Responsabile  
info@pec.cened.it

**Oggetto: richiesta chiarimenti**

Un [redacted] laureato in PTUA, residente in Lombardia, nel 2010 ha frequentato un Corso di Formazione per Certificatori Energetici, superando l'esame finale con ottimi voti, ma al momento di accreditarsi presso l'Albo dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia la sua domanda è stata respinta in quanto il corso di laurea non è riconosciuto dalla Regione Lombardia.

Abbiamo controllato la documentazione che il [redacted] ci ha inviato ed abbiamo appurato che:

l'Ambrosiana Management srl ha effettivamente prodotto un Corso di Formazione per Certificatori Energetici (prot 1007 F - Cod.Cened 533) specificatamente rivolto "Ai fini dell'accREDITamento dei Soggetti Certificatori della Regione Lombardia (d.g.r. n.8/5018 del 26 giugno 2007 e d.g.r.8/5773 del 31 ottobre 2007)", consentente "ai partecipanti di accedere all'esame abilitante per Certificatori Energetici della Regione Lombardia"; al [redacted] è stato rilasciato da Ambrosiana Management - CENED un attestato di frequenza con profitto, in cui si attesta che "il candidato risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla DGR VIII/8745 del 22/12/2008, al punto 16.2"

Orbene, a livello Europeo la materia è regolata dalla Direttiva 2002/91/CE che, all'art. 10 precisa: "gli Stati membri si assicurano che la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano nonché l'ispezione delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'ara vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati"

A livello nazionale si hanno:

DM 19/02/2007 e ss.mm.ii. che precisa Art. 1 – Definizioni [omissis] 6. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali. (...)

Allegato III (previsto dall'articolo 18, comma 6 D.Lgs. 115/2008 – pubblicato sulla G.U. n. 154 del 3 luglio 2008) "Metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici" che precisa: [omissis] 2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. [...] Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.

Come si vede il requisito della norma europeo è molto ampio e generalizzato, in conformità ai principi di libertà di accesso alle professioni, alla valutazione concreta delle carriere e non dell'appartenenza ad albi od altro, di cui l'Unione Europea si sta facendo sempre più portavoce negli ultimi anni.



A livello nazionale la normativa si articola invece in due "step":  
un primo livello, nazionale, dove identifica i tecnici abilitati sulla base delle competenze attribuite dalla vigente normativa (abilitati alla progettazione di edifici e impianti);  
un secondo, dove si demanda alle Regioni (o Provincia Autonoma) la formazione per i soggetti che pur non rientrando tra quelli già abilitati dalla norma statale intendono operare quali Tecnici abilitati. Soggetti che devono essere in possesso di titoli di studio scientifici e aver frequentato specifici corsi con superamento di esame finale. Nel caso in cui Regione o Provincia Autonoma non legiferassero si applicherà la normativa statale (art. 1 c. 6 DM 19/02/2007)

Il principio che la Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali ha da sempre perseguito è quello di far valere le professionalità che derivano da un percorso studiorum in cui le materie attinenti siano state inserite e superate con profitto.

Non vi è dubbio che la laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale abbia preparato i laureati alla professionalità attinente la certificazione energetica e ambientale. Nel corso di laurea vi sono diversi esami sull'argomento, vi sono dipartimenti dedicati, ecc.. Non vi alcun motivo ostativo quindi sulla preparazione di base necessaria che hanno i laureati in urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale e sulla conseguente accessibilità a tali corsi di certificazione. Gli stessi corsi sono tenuti da docenti universitari che provengono da tali corsi di laurea. In alcuni casi gli Urbanisti, Pianificatori territoriali e ambientali, professori universitari e non, sono essi stessi che tengono i corsi come docenti.

L'inserimento di tali laureati quali competenti nella certificazione energetica non risponde solo a principi di competenza, ma anche serve a prevenire distorsioni che provengono da una non corretta valutazione dei curricula studiorum: infatti molto spesso i laureati in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale provengono da un percorso di studi superiori che li abiliterebbe alla certificazione (geometri, agrotecnici etc.) ed appare assolutamente fuorviante una loro eventuale esclusione, a causa del raggiungimento di una laurea che peraltro prevede una specifica preparazione. Inoltre, se da una parte appare ormai pacifico nel quadro della normazione regionale che tali certificazioni possano essere stilate da laureati in Scienze ambientali, appare paradossale che questi ultimi possano iscriversi anche all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Settore Pianificatore Territoriale, e, quindi, esercitare pur non avendo una specifica preparazione facoltà che gli altri omologhi iscritti non hanno.

#### **Tutto ciò premesso**

Si richiedono alle SSVV spiegazioni in merito alla vicenda in oggetto, che dal Ns punto di vista è riconducibile a sole due possibili fattispecie, tra loro alternative, ovvero:

- la Regione Lombardia di fatto, contrariamente al disposto della DGR VIII/8745 del 22/12/2008 e della normativa nazionale, limita le condizioni di accesso alla professione di Certificatore Energetico;
- il CENED rilascia attestazioni mendaci sulla possibilità di accesso alla professione di Certificatore Energetico.

In attesa di un chiarimento, al fine di poter procedere di conseguenza, si porgono distinti saluti.

Il Presidente  
dott. urb. Alessandro Calzavara

Per corrispondenza:  
Alessandro Calzavara  
via Mezzacapo 15  
30175 Marghera (Venezia)  
e.mail: [segreteria@urbanisti.it](mailto:segreteria@urbanisti.it)